

TORNATA DEL 25 GENNAIO 1850

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. Omaggi — Relazione e discussione del progetto di legge per l'applicazione del sistema metrico decimale alla vendita dei tabacchi — Osservazioni dei senatori Di Collegno Luigi, Giulio e De Cardenas, e risposte del relatore — Approvazione del progetto di legge e della tariffa — Relazione, discussione e approvazione dello schema di legge per autorizzare una maggiore spesa sul bilancio 1849 per i funerali di Re Carlo Alberto.

La seduta è aperta alle ore 2 1/2 pomeridiane.
(Il processo verbale è letto ed approvato.)

PRESIDENTE. Debbo dare conoscenza al Senato dei seguenti omaggi:

1° Dal signor Bianchi Giovini un opuscolo intitolato: *I giuochi d'azzardo condannati dal Codice civile, autorizzati ad Aix e a Nizza, tollerati in altri luoghi, e riprovati dalla ragione e dal buon costume;*

2° Dagli ingegneri cavaliere Carbonazzi ispettore nel genio civile e Bernardi applicato al Ministero dei lavori pubblici: *Cenni sulle condizioni attuali della Sardegna e sui vari miglioramenti possibili specialmente nelle vie di comunicazione;*

3° Dal P. G. Massino-Turina: *Sulla proprietà ecclesiastica e sul modo legale di chiamarla a soccorrere i bisogni dello Stato.*

PROGETTO DI LEGGE PER L'APPLICAZIONE DEL SISTEMA METRICO DECIMALE NELLA VENDITA DELLE POLVERI E DEI PIOMBI.

PRESIDENTE. La parola è al guardasigilli di S. M.

SICCARDI, ministro di grazia e giustizia, presenta al Senato, a nome del ministro delle finanze, il suddetto schema di legge, del quale chiede l'urgenza. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 25.)

PRESIDENTE. Il Senato dà atto al signor ministro guardasigilli della presentazione di questo progetto di legge, che sarà stampato e distribuito negli uffici.

Alcune voci. Ne ha chiesta l'urgenza.

PRESIDENTE. Essendo stata chiesta l'urgenza dal ministro, io interrogherò il Senato su questo proposito.
(L'urgenza è approvata.)

RELAZIONE, DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE INTESO AD APPLICARE IL SISTEMA METRICO DECIMALE NELLA VENDITA DEI TABACCHI.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della legge per l'applicazione del sistema metrico decimale alla vendita dei tabacchi.

La parola è al relatore della Commissione il senatore conte Quarelli.

QUARELLI, relatore, legge la relazione. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 50.)

PRESIDENTE. La legge sottoposta alla discussione del Senato è così concepita. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 28.)

È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Se non vi ha alcuno che domandi la parola sul complesso della legge, avrò l'onore di riprendere la lettura della medesima, cominciando dal primo articolo.

• A cominciare dal 1° aprile 1850, la qualità, il peso ed il prezzo dei tabacchi di fabbricazione nazionale, tanto dai magazzini ai gabellini, quanto da questi ultimi ai consumatori, sono regolati dalla tariffa annessa alla presente legge, che comprende pure la qualità ed il prezzo di vendita dei tabacchi di fabbricazione estera, detta di lusso. •

Su quest'articolo noterò che deve far parte del medesimo, anzi forma un solo complesso coll'articolo la tariffa cui l'articolo stesso si riferisce; per conseguenza chi avesse a ragionare su qualche parte della tariffa ne ha libero il campo; anzi io crederei che se vi fosse osservazione a fare sulla tariffa, la votazione sopra di essa debba precedere quella degli articoli, acciò la votazione sull'articolo si possa riferire ad una tariffa già consentita. Che se non darà essa luogo ad osservazioni, mostrerà con ciò il Senato d'intendere che la votazione dell'articolo comprende in sé anche quella della tariffa.

DI COLLEGGIO LUIGI. Ho domandata la parola per una semplice spiegazione sull'articolo primo, nel quale io credo sia occorso un errore di stampa. Si dice nel progetto di legge che ci è stato presentato: *tanto dai magazzini ai gabellini.* Nello stesso progetto di legge che ci era stato presentato nella seconda Sessione del 1849, è scritto: *tanto dai magazzini ai gabellieri, quanto da questi ultimi ai consumatori.* Poi nella tabella vedo che si dice: *prezzo di vendita ai gabellotti, prezzo di vendita dei gabellieri al pubblico.*

Abbiamo dunque tre denominazioni. Io fo questa osservazione acciò risulti se vi sia errore di stampa o no, o se la legge possa passare con tali sinonimi di *gabellini, gabellieri e gabellotti.*

QUARELLI, relatore. Io risponderò all'osservazione del preopinante che queste diverse denominazioni sono più l'effetto di un errore che di altro, perchè generalmente si cono-

scono sotto il nome di gabelotti, e non gabellini nè gabellieri, quelli che vendono tabacco.

DI COLLEGGNO LUIGI. Se ciò deve rimanere come è basterà forse il cenno che se ne è fatto nella discussione, perchè si capisca che vuol dire lo stesso.

FRASCHINI. Alla Commissione non isfuggì l'osservazione fatta dall'onorevole preopinante, ma essa restò persuasa che le tre denominazioni vogliono avere lo stesso e medesimo significato.

Si osservò dalla Commissione che correggendo queste denominazioni, e riducendole ad una sola (locchè sarebbe certamente più conveniente) avrebbe portata la necessità di rimandare alla Camera dei deputati il progetto di legge; ed è questo solo il motivo per cui la Commissione ha creduto di passar sopra a questo che non puossi a meno che chiamare difetto, ma che non tocca per nulla la sostanza della cosa.

CIBRARIO. Io non trovo veramente che vi sia nessun grave inconveniente a lasciare sussistere le tre denominazioni.

Ho chiesto solamente la parola per far osservare che altre volte il Senato ha già corretti errori che si supposero materialmente sfuggiti, e che evidentemente erano tali, senza che si sia creduto necessario di rimandare il progetto di legge all'altra Camera. Se si trattasse d'una parola che variasse menomamente il senso, allora convengo che questa necessità esisterebbe; ma nel caso attuale quando si riducessero tutte le denominazioni a quella di *gabelotti*, che è la più comune e la più usitata nella legge, io credo che non vi sarebbe alcuna necessità, e neppure convenienza di rimandarla all'altra Camera.

GIULIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il senatore Giulio ha la parola.

GIULIO. Chieggo perdono se mi faccio a prolungare per due minuti una discussione che tutti riconoscono non essere di grandissima importanza. Io aveva intenzione da principio d'intrattenere il Senato non solo di questa inavvertenza, ma di due o tre altre tutte egualmente leggiere che sono scorse ne'vari articoli della legge. Così nell'articolo primo verso la fine si parla del *prezzo di vendita dei tabacchi di fabbricazione estera, detta di lusso*: m'immagino che si è voluto dire *tabacchi detti di lusso, e non fabbricazione*.

Così nell'articolo secondo parlando delle variazioni che potesse occorrere di fare, si nella qualità che nel prezzo dei tabacchi di fabbricazione estera di cui la vendita è permessa nello Stato, si dice che *queste variazioni potranno aver luogo con semplici decreti reali*; dove mi pare che si è voluto dire che potranno essere ordinate con semplici decreti, o che potranno farsi per mezzo di decreto.

Così ancora nell'articolo terzo è detto che è permessa l'introduzione dei tabacchi di fabbricazione estera di qualsiasi provenienza non eccedente i cinque etto grammi di peso. Credo che qui pure vi abbia errore, e siasi voluto dire i cinque etto grammi. Siccome però tutti questi sconci sono leggerissimi, io mi sarei astenuto dal parlarne, e prendo la parola unicamente per rispondere ad un'osservazione dell'onorevole senatore Cibrario, secondo il quale il Senato potrebbe correggere la prima delle inavvertenze indicate, quella cioè relativa alla varia denominazione che si dà ai venditori dei tabacchi, e farsi anche queste ultime senza che perciò sia necessario che la legge così corretta torni alla Camera dei deputati. Io mi permetterò di esprimere il mio pensiero, ed è che quantunque nel caso presente tutte queste correzioni, e la prima in specie, siano leggerissime e manifestamente

non tocchino per nulla alla sostanza della legge, tuttavia vi sarebbe un grave inconveniente ad ammettere che una delle Camere possa, senza il concorso dell'altra, mutare d'alcunchè la sostanza di una legge, essendo sovente difficilissimo il prevedere a priori se la mutazione fatta abbia o non abbia qualche importanza, se modifichi o non modifichi la sostanza della legge. Io quindi credo che malgrado l'inconveniente di sancire una legge, non dirò mai compilata, ma inesattamente, espressa sia più conveniente di ammetterla nei termini stessi nei quali è presentata, affine di non istabilire così un precedente che potrebbe avere più gravi conseguenze di quelle che si possano per avventura prevedere.

PRESIDENTE. Io non credo necessario d'invitare il Senato a prendere alcuna deliberazione su questo incidente, quandochè l'autore stesso dell'osservazione ha riconosciuto che non doveva condurre ad alcuna deliberazione la proposta da lui fatta. Se non vi ha chi chiegga la parola sull'articolo ed annessa tariffa, io metterò ai voti l'uno e l'altra.

(Il Senato approva.)

Darò ora lettura dell'articolo 2:

• Qualora nell'intervallo delle Sessioni legislative occorra di fare variazioni sì riguardo al prezzo che alla qualità dei tabacchi di fabbricazione estera, le medesime potranno aver luogo con semplici decreti reali da convertirsi in legge alla prossima Sessione del Parlamento. •

DE CARDENAS. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il senatore De Cardenas ha la parola.

DE CARDENAS. Mi spiace di dover ancora intrattenere il Senato per semplici osservazioni di espressione. Io credo conveniente di far notare quella di cui si serve questo testo di legge, il quale sembra contenere quasi un obbligo alla sanzione parlamentare, quando dice: *decreto reale da convertirsi in legge alla prossima Sessione del Parlamento*. Sarebbe forse migliore l'espressione: *da sottoporsi poi al Parlamento per la sanzione*. Io non insisto per un cambiamento; faccio soltanto quest'osservazione acciocchè nel caso si dovesse rimandar la legge alla Commissione, si pensasse pure a correggerla.

DE LA CHARRIÈRE. Si le décret du Roi a été exécuté, force est au Sénat de le convertir en loi pour le temps qui s'est écoulé. On ne peut pas y revenir, sauf à la modifier pour l'avenir; de sorte que je crois que l'expression de *convertir en loi* peut très-bien s'entendre, et qu'il n'est pas besoin de la changer.

PRESIDENTE. Se non v'ha altra osservazione, porrò ai voti l'articolo 2. •

(È approvato.)

Leggerò ora l'articolo 3.

Quest'articolo essendo diviso in più paragrafi, chieggo al Senato, se vuole che si proceda a votazione separata degli stessi o in complesso dell'articolo.

Voci. In complesso.

PRESIDENTE. Allora darò lettura dell'articolo intero:

• È fatta facoltà a chiunque d'introdurre per uso proprio nello Stato tabacchi di fabbricazione estera, purchè non eccedenti la quantità di quattro chilogrammi, mediante il pagamento di un diritto di lire 5 per cadaun chilogramma, e previo ricorso alla direzione delle dogane.

• Mediante il pagamento di tale diritto e senza niuna formalità, sarà pure facoltativo a ciascun viaggiatore il portare con sé per uso proprio una quantità di tabacchi di fabbricazione estera di qualsiasi provenienza non eccedente i cinque etto grammi di peso.

« Pei tabacchi di Spagna ferma rimane la facoltà d'introduzione già esistente, mediante il pagamento del diritto di lire 12 80 per chilogramma fissato dalla tariffa annessa al manifesto camerale 19 febbraio 1850, e rispetto ai sigari di Avana restano pure mantenute le disposizioni dei manifesti camerale 7 aprile 1835 e 27 marzo 1841.

« Finalmente i tabacchi delle manifatture dell'isola di Sardegna potranno liberamente senza pagamento di diritto essere introdotti per uso particolare nel continente, e viceversa nell'isola quelli delle manifatture di terraferma, purchè contenuti in boette o pacchi intieri portanti il contrassegno delle manifatture nazionali. »

Chi lo approva voglia alzarsi.

(È approvato.)

Darò lettura dell'articolo 4 :

« La presente legge non concerne l'isola di Capraia. »

Chi lo approva voglia levarsi.

(È approvato.)

(Si procede all'appello nominale per lo squittinio segreto.)

Risultamento della votazione :

Votanti 52

Voti favorevoli 52

(Il Senato adotta all'unanimità.)

RELAZIONE, DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER AUTORIZZARE UNA MAGGIORE SPESA SUL BILANCIO 1849 PER I FUNERALI DI RE CARLO ALBERTO.

PRESIDENTE. Il secondo progetto di legge da discutersi portato nell'ordine del giorno è quello per l'apertura di un credito di lire 400,000 chiesto dal ministro degli affari interni per gli onori funebri renduti al Magnanimo Re Carlo Alberto.

La parola è al relatore della Commissione il senatore Di Castagnetto.

DI CASTAGNETTO, relatore, legge la relazione. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 302.)

PRESIDENTE. Il progetto di legge con sì commoventi parole riferito è così concepito :

« È aperto al ministro dell'interno un credito straordinario di lire 400,000 applicabile al bilancio del 1849 per provvedere alle spese d'ogni natura occorse in dipendenza degli onori funebri resi alla salma del Magnanimo Re Carlo Alberto. »

È aperta la discussione sulla legge.

Non chiedendosi la parola, pongo ai voti l'articolo unico della legge.

Chi lo approva voglia sorgere.

(È approvato.)

(Si procede all'appello nominale per lo squittinio segreto.)

Uno dei signori senatori ha dichiarato di avere per isbaglio posto una palla nera nell'urna ove intendeva di porre la bianca. Se pertanto tra le bianche non si trovasse che una sola palla nera s'intenderà approvata la legge ad unanimità di voti.

Risultamento della votazione :

Votanti 52

Voti favorevoli 52

(Il Senato adotta all'unanimità.)

Devo pregare i signori senatori componenti il I, II, III e V ufficio a volersi congregare negli uffici per la nomina del commissario relativo alla legge dell'approvazione del trattato di commercio e di navigazione colla Toscana.

Invito pure il Senato a volere convenire domani alle ore 2 in seduta pubblica per la discussione dei due progetti di legge già adottati dalla Camera dei deputati relativi all'autorizzazione dell'esercizio provvisorio del bilancio del 1849-1850.

La seduta è sciolta alle ore 3 1/2.